

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo Brixiae, 1603

Editto Per la prohibitione di Giostre e spettacoli nelle Domeniche e Feste.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

este robbe, si tengano le botteghe aperte, ma solo sia lecito à tener aperto l'vsciolo di dette botteghe.

Ne dette robbe, eccetto medicinali, quantunque minute, si vendino dopò il segno del campanone grosso nella Città, e suori dopò il segno di capana, che si dara per ordine nostro in quei luoghi doue sarà bisogno; sino che non sieno passate nel verno le 23 hore, nel resto dell'anno siniti il Vespro e altri diumi officij e la lettione sacra nella Chiesa maggiore, quanto alla Città, & nelle Chiese parochiali quato alla Diocese.

I Fornari anco per il medefimo spatio di 24.hore intiere, dalla mezza notte precedéte il giorno di fetta, alla mez za notte seguente, osseruino di non burattare farina, nè cuocere pane, nè far al tre simili attioni pertinenti al loro mestiero:e li molinari di no condurre grano al molino, nè farina alli fornari, nè ad altre case particolari, nè picchiar' mole, nè acconciar ruote, nè far'altro essercitio simile nè i molinisse non quado per causa di molte feste continuamente successiue l'vna à l'altra, ò per altro publico bisogno haueranno licenza in scritto dalle persone deputate da noi à questo effetto. In fede delle quali cose habbiamo commandato, che questo nostro Editto sottoscritto di mano nostra, e del Cancelliere della nostra Corte Archiepiscopale, sia posto in publico, & attaccato alle porte della Chie sa nostra Metropolitana, e del Palazzo Archiepiscopale: e vogliamo che tal affissione habbia quella istella forza, come se à tutti fosse stato particolarmente intimato, notificato, e presentato. Dat. nel Palazzo nostro Archiepis il 13. di Nouembre. 1574.

EDITTO

Per la prohibitione di Giostre e spettacoli nelle Domeniche e Feste.

Carolus S. R. E. Card. Tit. S. Praxedis, Dei & Apostolica Sedis gratia Archiepiscopus S. Ecclesię Mediolanen.

HABBIAMO più volte ammoni to tutti, & con lettere, e con ragionamé

ti nostri in Chiesa, e con altri officij di paterna cura; con quanto ftudio di deuotione, e pietà christiana si douessero celebrare quei facri giorni della Domenica di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagefima: i quali la fancta Madre Chiesaammaestrata dallo Spirito fanto, celebra con riti, cerimonie, e voci piene di penitenza. Vltimamente poi continuando noi l'oratione, che per instanza del Serenissi Re Catolico haueuamo instituita, e per li trauagli della Fiandra, e per i bisogni della Chiesa fanta, habbiamo ordinato nella presente settimana processioni publiche, e l'oratione folenne delle quaranta hore, e prediche continue nella Chiefa nostra Metropolitana. Con tutto ciò hauemo visto con le lagrime à gli occhi, & con intimo dolor nostro, quanto poco conto habbiano fatto alcuni, si di questi officij, come della gratitudine donuta à Dio per la liberatione dalla peste, l'anno passato fatta à questa Città; si anco della afflittione in che siamo, per la per dita del Serenissimo Prencipe di Spagna, & altri attinenti à sua Maestà Catolica. Anzi (quel che non aspettatiamo già mai) habbiamo veduto contra l'in-fituto di quel facro tempo, e contra alla dispositione anco de i sacri Canoni, constitutioni de i Sommi Pontefici, decreti Prouinciali fatti in essecutione del facro Concilio di Trento, & Editti nostri ; violate e profanate con giostre, spettacoli, tornei, balli, maschere, e disfolutioni che ne seguono, quelle santissime Domeniche di Settuagesima, Sesfagefima, e Quinquagefima: & quel che aggraua più, à tempo à punto, che ce-lebrauamo nella nostra (hiesa Metropolitana i diuini officij, e che portauamo in processione il Santissimo Sacramento, ò che l'haueuamo esposto scoper to sopra l'altar maggiore per l'oratione solenne publica; e quando predicauamo la parola di Dio, & il popolo tutto che era nella Chiefa, con prieghi ad alta voce dimandana à Dio mifericordia; strepitauano quasi sù le porte della Chiefa, & intorno tamburri, trombe, carozze di concorio, gridi, e tumulti di tornei, correrie, gioltre, mascherate,

& altri simili spettacoli profani, con pu blico, e scandalosissimo disturbo & impedimento di quei diuini officii, e fante orationi, e con irreuerenza del Santissimo Sacramento.

Oltra che disturbi & impedimenti così fatti, erano anco spesse volte nella pia za istessa della Chiesa, e su le strade per doue passauano le processioni, & per do ue anco noi andauamo alla Chiefa, di maniera che alle volte fummo in vn

certo modo impediti.

Hora intendiamo più oltre, che non ostante i ricordi nostri intorno al celebrare come si deue la Quaresima fantamente, con frequentar le stationi, indulgenze, le prediche, le facre letrioni, i diuini officij, el'opere di penitenza, si fanno nuoui apparecchi, per profanare anco con fimili giuochi, spettacoli, giostre,e suiamenti, le Domeniche, e sa cro tempo della Quaresima, & massime questa prima Domenica che è do mani, giorno cosi insigne, e che per an-Queha In-tichillimo instituto di questa Chiesa è flata traspor celebrato con officij solenni, e pontifica tata nella li, & è prinilegiato anco dalla Santa Se dia Apostolica con la cocessione di plenaria Indulgenza, e con inuito di tutto il popolo alla Santa Communione per questa causa, come per tanti anni à dietroè in osseruanza.

Onde volendo noi per debito dell'officio nostro rimediat à co i publico scandalo, e prouedere alla debita offeruanza de fanti giorni delle feste, in effecutione de i sacri Canoni, e Constitutioni de fommi Pontefici, e massime di Pio. Quinto di sata memoria, e del sacro Có cilio di Trento, e decreti Provinciali: commadiamo per virtù di questo Edit to, che non sia alcuno di qual si voglia preeminenza, dignità, prerogatiua, flato, grado quanto si voglia illustre, ordine, sesso, & conditione, che ardisca nè presuma nella detta Domenica prima, che è domani à gli otto del presente, e nell' altre Domeniche e feste di Quare fima, far gioltre, tornei, ò altri spettaco li profani di qual fi voglia forte, ne anco nell'altre domeniche e feste dell'anno, nel tempo che si celebrano i diuini officij nella Chiefa nostra Metropolita-

na; fotto pena di scommunica Latz Sem tentiæ, da incorrersi ipso facto, tanto da quelli che attualmente giostrassero, facessero tornei, ò altri spettacoli sudetti, quanto da quelli che ne fossero in qual si voglia modo auttori : dalla quale scommunica riseruiamo à noi soli l'assolutione: e sotto pena dell'interdetto dell'ingresso della Chiesa, da incorrersi similmente ipso facto, da quelli che scientemente cooperarano in qual che modo, ò vi staranno presenti, e saranno spettatori, cosi huomini come donne.

Restando nel resto fermi tutti gli altri Decreti, Editti, e pene altre volte per ordine nostro publicate intorno all'offeruanza della fanta Quarefima, e facri giorni delle Domeniche e feste.

In cuius rei fidem hoc edictum noftrum manu nostra fignatum, nostrique Vicecancellarii subscriptione, sigillog; nostro Archiepiscopali S. Ambrosij mu nitum, Pafilicæ nostræ Metropolitanæ, ædiumýs Archiepiscopalium valuis pu blice proponi atq; affigi mandauimus. Datum Mediolani in ædibus Archiepi scopalibus die 7. Martij. 1579.

ORDINE

Che non fi venda, nè compri in giorno di festa.

Carolus Cardinalis Archiepis

REVER. Parocho. Voi sapete per gli ordini già fatti, e publicati fopra l'of feruanza delle feste, esser prohibito il vendere e comprare qual fi voglia forte di cose, eccetto le mangiative necesfarie 21 vitto humano folamente di quel dì; le quali però non si poteisero tenere esposte, ne vendere, se non alle hore determinate, e con le Botteghe del tutto ferrate, eccetto l'vschiolodi efse:e nondimeno si vede tali ordini efser molto negletti, tenendosi da molti aperte le Botteghe, e massime de Posteri,e venderfi pollaria, frutti, & altre coie, anco per le Piazze e contrade, quafi come gli altri di, con publico fcandalo, e pernicioso essepio, che si dà alle altre

Quinqua-